



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 Del 20/10/2014	OGGETTO: Collocamento a riposo dipendente comunale PINNA MARIA SALVA - Risoluzione rapporto di lavoro a compimento dell'anzianità contributiva
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaquattordici** , il giorno **venti** del mese di **ottobre** alle ore **10,00** Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
LOSTIA SILVANO	VICE SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità contabile.

Premesso che la dipendente Sig.ra PINNA Maria Salva nata a Tempio Pausania il 13-12-1958, attualmente inquadrata nella categoria C.4, posizione economica C.4, il quale ha preso servizio effettivo presso il Comune di Boroneddu in data 19-12-1977 provvisoria e dal 05-03-1979 in servizio effettivo che svolge ininterrottamente fino alla data odierna presso questo Comune;

Visto l'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita:

«11. (Comma: - così modificato dall'art. 6, c.3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;
- sostituito dall'art. 17, c. 35-novies, del D.L. 01.07.2009, n. 789;

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.»;

Preso atto che il comma 16, dell'art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha prorogato l'applicabilità delle suddette disposizioni anche per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 20 ottobre 2008, n. 10 e 16 settembre 2009, n. 4;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che al comma 20, primo periodo, testualmente recita:

“20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.”;

Vista, inoltre, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08 marzo 2012 che conferma che dalle suddette disposizioni continuano ad essere applicabili “*gli istituti previsti nel citato art. 72 del D.L. n. 112 del 2008*” fra cui quello della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui al comma 11 del medesimo articolo 3 (per il raggiungimento dell'anzianità massima di contribuzione).

Preso atto che la dipendente in oggetto ha maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità;

Riscontrato che il mantenimento in servizio del dipendente di cui trattasi è in contrasto con i suddetti criteri generali, organizzativi e funzionali del Comune;

Preso atto, infine che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento pensionistico del dipendente di cui trattasi decorre dal 31 Dicembre 2014 (ultimo giorno lavorativo 30 Dicembre 2014);

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del personale in ordine alla regolarità tecnica- amministrativa e del servizio finanziario per la regolarità contabile ai sensi dell' art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/ 2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. per i motivi indicati in premessa, il rapporto di lavoro con il dipendente Sig.ra **PINNA Maria Salva** nata a Tempio Pausania il 13-12-1958, inquadrato nella categoria C.4, posizione economica C.4, è risolto con effetto dal giorno 30 Dicembre 2014, coincidente con la decorrenza legale del trattamento pensionistico;
2. di dare atto che al dipendente in questione alla data del 30.12.2014 avrà maturato 37 anni di lavoro e compiuto 57 anni di età;
3. l'ufficio del personale provvederà a notificare al dipendente interessato, tempestivamente e comunque prima della risoluzione del rapporto di lavoro, il regolare preavviso.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, della D.Lgs 267/2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 22/10/2014, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Boroneddu, 22/10/2014

Segretario Comunale

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dr. Cossu Francesco